

Alle. e.a. Sig. BENEDETTI

Roma, 12 9 FEB. 2008

Ministero dei Trasporti
*Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo*
*Direzione Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo ed interno*
DIVISIONE 6

All' UNASCA - Sede Nazionale
Piazza Marconi, 25
00144 R O M A

e p.c. Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
S E D E

MINTRA	
ENAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione e il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. 3957	data / USCITA
Cl. 073.02.00	

DATA 5 MAR 2008
N. PROT. 22 / SNS

OGGETTO: Dichiarazione di nomina/revoca dell'armatore, autentica relativa e Sportelli Telematici dell'Automobilista o Funzionari Comunali.

Con riferimento al quesito in oggetto, trasmesso con nota dell' 8 gennaio 2008, si fa presente quanto segue.

Com'è noto l'art. 2 del D.P.R. n. 358/2000 ha istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista, che può essere attivato presso gli uffici provinciali delle motorizzazioni, le delegazioni ACI, le imprese di consulenza. Questi soggetti, operano nei procedimenti relativi all'immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione della proprietà e passaggi di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei loro rimorchi.

Successivamente, l'art. 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati), comma 1, recita: "L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego".

La scrivente con nota n. 9096 del 16 novembre 2006, ha chiarito che il sopra citato art. 7 ha attribuito una nuova competenza ai titolari degli sportelli telematici, cioè la possibilità di autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, ampliando il campo di applicazione di quanto inizialmente stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 358/2000, e quindi considerando beni mobili registrati non solo gli "autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi", ma anche le imbarcazioni e gli aeromobili.

Entrando nello specifico del quesito in oggetto, è necessario evidenziare che la dichiarazione di armatore ha per oggetto un fatto - l'assunzione dell'esercizio della nave (art. 265 cod.nav.) - , e può essere redatta per iscritto con sottoscrizione autenticata (art. 268 cod.nav.).

Tale dichiarazione concerne fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato o fatti relativi ad altri soggetti e quando l'esercizio della nave non è assunto dal proprietario la stessa deve essere accompagnata dalla copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave (art. 269 cod. nav.).

In applicazione dei principi di semplificazione si ritiene che le formalità da seguire per l'autentica della sottoscrizione della dichiarazione d'armatore da produrre agli uffici marittimi possano essere individuate nelle modalità contenute nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, cioè sottoscrizione in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero con sottoscrizione accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Tale modalità, introdotta dalla citata legge sulla semplificazione amministrativa, risponde all'intenzione del legislatore del 1942 che ha stabilito (art. 269 cod.nav.) che la dichiarazione può essere fatta verbalmente e raccolta dall'autorità competente con processo verbale.

Tutto ciò premesso, ad avviso della scrivente, considerando che il citato D.P.R. n. 445/2000 all'art. 30 (Modalità per la legalizzazione di firme) cita espressamente "il pubblico ufficiale legalizzante", si deve ritenere autorizzato ad autenticare anche il funzionario comunale delegato dal Sindaco.

Al contrario, l'autenticazione da parte degli Sportelli Telematici dell'Automobilista è circoscritta ai soli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo PROVINCIALI

Massimo Provinciali